

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma relativo alla lettera *C*, così concepito:

« La tassa proporzionale di centesimi 50 di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 per ogni cento. È abrogata la seconda parte di detto articolo. »

(È approvato.)

« *D*) La tassa proporzionale stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire. »

(È approvato.)

« *E*) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti. »

(È approvato.)

« *F*) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento. »

(È approvato.)

« *G*) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di una lira i certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti, o altri pubblici ufficiali autorizzati.

« La stessa tassa è applicabile alle autenticazioni delle firme apposte nelle scritture private di cui all'articolo 1323 del Codice civile.

« Questa tassa sarà corrisposta mediante l'apposizione di una marca di registrazione, da applicarsi prima che sia scritta la dichiarazione o certificato di conformità o autenticazione, e da annullarsi facendo passare sulla medesima due linee almeno della scritturazione del certificato o dichiarazione.

« Ciascuna contravvenzione sarà punita colla pena pecuniaria di lire dieci a carico del notaio, archivistà, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

« I funzionari sopra indicati che, giusta l'articolo 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti anzidetti, sotto la data della rispettiva emissione.

« Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli d'uscire, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo. »

Sopra questo comma sono iscritti parecchi deputati.

Il deputato Piccoli ha proposto un emendamento a questo comma così concepito:

« L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile è soggetta alla tassa di una lira se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è

soggetta alla detta tassa di una lira; ognuna delle altre alla tassa di centesimi cinquanta.

« Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

« Queste tasse saranno corrisposte, ecc. »

L'onorevole Piccoli ha facoltà, se crede, di svolgere il suo emendamento.

PICCOLI. Voglio sperare che il mio emendamento non entrerà nel numero di quelli ai quali dichiarava ieri la guerra l'onorevole ministro per la finanza; imperocchè, a vece di scemare l'introito dello Stato, il mio emendamento tende ad accrescerlo: e sebbene l'aumento sia lieve non credo sia da trascurarsi se è vero che nelle leggi della natura di quelle che ora facciamo conviene tener conto anche dei minori proventi.

La vostra Commissione propone che, ogni qual volta occorre di autenticare le firme in una privata scrittura, sia da pagarsi una tassa fissa di lire una. Io consento nel concetto della Commissione, ma parmi che essa non sia andata abbastanza avanti, perchè io non trovo ragione alcuna per tassare egualmente l'autenticazione di una firma sola come di più firme.

Nè si dica che questa autenticazione avviene in un atto solo, perchè, quantunque essa possa farsi ad un tratto per parecchie firme, tuttavia non è evidente che tanti sono gli atti di autenticazione quante sono le firme. Per conseguenza la logica vorrebbe che ogni autenticazione portasse una nuova tassa, e tante fossero le tasse quante sono le firme.

Avendo però riguardo al comune interesse, che molte volte si risolve in una scrittura privata, io propongo che si paghi il diritto di una lira per la prima firma, e per le successive non si paghi altro che la tassa di centesimi cinquanta per ciascheduna.

Non tengo poi conto delle firme dei testimoni, perchè essi appartengono all'atto, e sono una quantità costante.

Non aspiro al brevetto d'invenzione per questo emendamento. Io confesso francamente che l'ho appreso da un'altra legge che è in vigore, e si osserva nelle provincie venete, e spero quindi che, siccome l'esperienza di molti anni ha dimostrato che si applica senza inconvenienti e senza suscitare lagnanze, vorrà la Commissione accettarlo, e vorrà pur accettarlo il Governo.

MINERVINI. Io parlo nel senso del Governo e della Commissione. Ma sapete perchè? Perchè credo che si raggiunga con la mia proposta di guarentire dei diritti, messi finora in pericolo; e questa garanzia darà una cospicua entrata al signor ministro, alla quale non pensava forse la Commissione; ed affermo che, ove passasse la mia proposta, questa sola vi darà l'aumento positivo, che dalla vostra, vi dichiaro per mio convincimento, non potrete raggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, intende di fare una proposta?

MINERVINI. Sì, la leggerò prima.